

## Testi approvati dal Parlamento europeo

Mercoledì 15 marzo 2006 - Strasburgo

### Valutazione del mandato d'arresto europeo

#### ► Raccomandazione destinata al Consiglio sulla valutazione del mandato d'arresto europeo ([2005/2175\(INI\)](#))

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di raccomandazione al Consiglio, presentata da Adeline Hazan a nome del gruppo PSE, sulla valutazione del mandato d'arresto europeo ([B6-0455/2005](#)),
- visto il trattato di Amsterdam che ha sancito per la prima volta l'obiettivo dell'istituzione di uno spazio giudiziario europeo,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che fanno del principio del riconoscimento reciproco la chiave di volta della cooperazione giudiziaria,
- vista la sua posizione del 6 febbraio 2002 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>(1)</sup>,
- vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>(2)</sup>,
- vista la relazione della Commissione del 23 febbraio 2005, basata sull'articolo 34 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ([COM\(2005\)0063](#)),
- vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2006, basata sull'articolo 34 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ([COM\(2006\)0008](#)),
- viste le sentenze della Corti costituzionali di Polonia (27 aprile 2005), Repubblica federale di Germania (18 luglio 2005) e Cipro (7 novembre 2005) e le varie procedure in corso, in particolare dinanzi al Tribunale di arbitrato belga,
- visto l'incontro parlamentare del 17 e 18 ottobre 2005 sul tema del miglioramento del controllo parlamentare sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa, che ha riunito un centinaio di parlamentari nazionali e di membri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- visto l'articolo 114, paragrafo 3, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ([A6-0049/2006](#)),

A. considerando il carattere innovativo ed esemplare che rappresenta il mandato d'arresto europeo per lo sviluppo e la cooperazione giudiziaria e il rafforzamento della fiducia reciproca, nonché il suo impatto diretto sulle libertà civili,

B. considerando che il mandato d'arresto europeo rimane uno dei principali strumenti dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria così come in materia di lotta contro il terrorismo e contro la grande criminalità,

C. considerando che la prima valutazione svolta dalla Commissione dimostra che il mandato d'arresto europeo ha superato la prova della sua efficacia rispetto al meccanismo di estradizione, lento e farraginoso e ormai superato; che esso permette anche di ridurre i rischi che un imputato o un condannato sfuggano alla giustizia per motivi di "sovranità giudiziaria", permettendo in tal modo di lottare in modo più efficace contro la criminalità organizzata e il terrorismo,

D. sottolineando che uno degli aspetti innovativi del mandato d'arresto europeo consiste precisamente nella soppressione dell'ingerenza del potere politico nella procedura, rispetto alla procedura di estradizione,

E. considerando la volontà manifesta di vari Stati membri di conservare gli elementi del sistema tradizionale di estradizione (controllo della doppia incriminazione, intervento del potere politico nella procedura giudiziaria) o ancora di aggiungere motivi supplementari di rifiuto contrari alla decisione quadro 2002/584/GAI, quali motivi politici o di sicurezza nazionale oppure rispetto dei diritti umani,

F. considerando gli ostacoli pratici riscontrati nell'attuazione del mandato d'arresto europeo, in particolare in termini di traduzione, trasmissione o utilizzo di formulari divergenti, poco compatibili con le esigenze del mandato d'arresto europeo,

G. considerando le difficoltà di trasposizione riscontrate recentemente da vari Stati membri (in particolare la Germania) e la necessità di rendere i testi costituzionali nazionali conformi alla decisione quadro 2002/584/GAI al fine di consentire la consegna di connazionali (in particolare in Polonia e a Cipro),

H. temendo che tali difficoltà finiscano per estinguere la fiducia reciproca e creare un effetto a catena tale da rimettere in questione l'applicazione del mandato d'arresto europeo da parte di altri Stati membri, come dimostra il fatto che, a seguito della decisione della Corte costituzionale tedesca di annullare la normativa di recepimento della decisione quadro, vari Stati membri hanno segnalato che dovranno ritornare ad applicare transitoriamente gli strumenti di estradizione esistenti prima del mandato d'arresto europeo, fintantoché non sarà approvata una nuova legge di recepimento conforme alla Legge fondamentale tedesca,

I. considerando che la mancanza di fiducia reciproca tra giudici va messa in correlazione alla carenza di norme minime comuni in materia di procedura penale e che ciò limita l'efficacia della cooperazione giudiziaria,

J. ricordando che la costruzione di uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia basato sulla fiducia reciproca non può prescindere da un livello minimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, come ha sottolineato il Parlamento nella sua raccomandazione del 22 febbraio 2005<sup>(3)</sup>,

K. considerando che la prima valutazione presentata dalla Commissione ([COM\(2005\)0063](#)) riguardava solo 24 Stati membri e ha potuto essere completata solo recentemente per quanto riguarda l'Italia ([COM\(2006\)0008](#)), ultimo Stato membro ad avere recepito la decisione quadro 2002/584/GAI,

L. considerando che i problemi riscontrati dagli Stati membri in sede di trasposizione sono per lo più della stessa natura, come dimostrano le discussioni svolte in occasione dell'incontro parlamentare del 17 e 18 ottobre 2005 e che in futuro saranno necessari scambi di informazioni rafforzati ed una maggiore cooperazione tra parlamenti nazionali e il Parlamento europeo per garantire una trasposizione in buone condizioni della decisione quadro 2002/584/GAI e di altre ancora all'esame,

M. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa comporta numerosi progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa; considerando che, tra tali progressi, la soppressione dei "pilastri" e la comunitarizzazione delle procedure sono di natura tale da rafforzare la capacità d'azione dell'Unione europea così come il carattere democratico e trasparente delle decisioni adottate; sottolineando che tale parte del suddetto trattato non è stata oggetto di discussioni, né di contestazioni, in occasione delle recenti campagne di ratifica,

N. deplorando che il ruolo del Parlamento nell'adozione e nella valutazione del mandato d'arresto europeo, come il controllo da parte della Corte di giustizia sulla sua applicazione, siano limitati dal fatto che esso è uno strumento del terzo pilastro, basato sugli articoli 31 e 34 del trattato UE (Titolo VI),

O. considerando che è opportuno applicare i trattati attualmente in vigore nella loro interezza e, di conseguenza, applicare l'articolo 42 del trattato UE, che prevede la possibilità per gli Stati membri di decidere di integrare il mandato d'arresto europeo nel "primo pilastro", al fine di garantire il controllo democratico da parte del Parlamento europeo e il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia europea,

P. considerando che il 15 dicembre 2005 la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Svezia e la Norvegia hanno firmato la Convenzione che istituisce il mandato d'arresto nordico, il quale, pur essendo fondato sui principi e sulla struttura del mandato d'arresto europeo, presenta vari aspetti innovativi rispetto a quest'ultimo, giacché prevede un regime di consegna più efficace, in particolare grazie alla riduzione del numero di motivi facoltativi di rifiuto dell'esecuzione e a termini procedurali ancora più brevi rispetto a quelli previsti dal mandato d'arresto europeo; considerando altresì che l'Unione europea potrà utilmente ispirarsi al mandato d'arresto nordico per rafforzare l'efficacia del mandato d'arresto europeo,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

***Trasposizione e attuazione pratica***

a) adottare al più presto la proposta di decisione quadro relativa a taluni diritti procedurali accordati nel quadro delle procedure penali nell'Unione europea, tenendo conto degli emendamenti proposti dal Parlamento nella sua posizione del 12 aprile 2005<sup>(4)</sup>; tale misura è infatti essenziale per garantire il medesimo livello di protezione giuridica ai cittadini dell'Unione europea e, grazie alla garanzie da essa previste, agevolerà la consegna, da parte di uno Stato membro, di uno dei suoi cittadini ad un altro Stato membro,

b) accertarsi che, nella trasposizione delle decisione quadro 2002/584/GAI, gli Stati membri non reintroducano controlli sistematici della doppia incriminazione per i loro cittadini, in quanto ciò nuocerebbe all'efficacia del mandato d'arresto europeo e incrinerebbe il principio di fiducia reciproca tra Stati membri,

c) accertarsi che nessuna autorità politica possa ingerirsi nella procedura di attuazione del mandato d'arresto europeo, ingerenza che creava problemi nella procedura di estradizione; ricorda che ormai l'autorità centrale deve limitarsi ad un ruolo di agevolatore nella procedura di consegna di persone indagate o condannate,

d) vigilare a che le difficoltà persistenti in taluni Stati membri quanto all'applicazione *ratione temporis* della

spirito dell'articolo III-260 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

#### ***Diritti fondamentali***

k) vigilare affinché gli Stati membri, nel recepire la decisione quadro, non impongano al giudice che esegue un mandato d'arresto europeo di controllarne sistematicamente la conformità con i diritti fondamentali, il che comporterebbe il rischio di discriminazioni, mentre il meccanismo è fondato sul principio del riconoscimento reciproco e lo Stato membro d'emissione esercita già tale controllo,

l) prestare particolare attenzione alla questione del rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali nell'applicazione del mandato d'arresto europeo, compito per il quale dovrà essere sollecitato il contributo della futura Agenzia dei diritti fondamentali,

#### ***Efficacia e democrazia***

m) vigilare affinché l'articolo 42 del trattato sull'Unione europea venga applicato quanto prima, integrando così il mandato d'arresto europeo nel "primo pilastro", al fine di conferire un carattere pienamente democratico ed una maggiore efficacia alle misure adottate nel quadro dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia;

o  
o o

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

[\(1\)](#) GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 193.

[\(2\)](#) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

[\(3\)](#) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 109.

[\(4\)](#) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 159.